

**SIMONE
CALZOLAIO**

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Scienze della Comunicazione - UNIMC

LIBERTA'
COSTITUZIONALI
*Introduzione,
caratteri essenziali e
riserva di legge*

UNA DOVEROSA PREMESSA



2. Auschwitz, Poland - Concentration camp opens April 1940
The message: "Work makes one free."



L' uomo ad Auschwitz

I crimini contro i diritti umani, che sono diventati una specialità dei regimi totalitari, possono sempre venir giustificati con l'affermazione che diritto è quanto è bene o utile per il tutto, tenuto distinto dalle sue parti (la massima hitleriana «*Diritto è quel che giova al popolo tedesco*» è solo la forma volgarizzata di una concezione della legge che si trova diffusa dovunque e che in pratica rimane inoperante solo finché vecchie **tradizioni presenti nelle costituzioni lo impediscono**).

Perché è perfettamente concepibile, e in pratica politicamente possibile, che un bel giorno un'umanità altamente organizzata e meccanicizzata decida in modo democratico, cioè per maggioranza, che per il tutto è meglio liquidare certe sue parti.

HANNA ARENDT, *Le origini del totalitarismo*

STATO CONTEMPORANEO: COSTITUZIONALE

- Caratteri:
 - Costituzioni ***rigide***: c'è un limite alla legge del Parlamento
 - Procedimento aggravato (art. 138 Cost.)
 - Giustizia costituzionale
 - I diritti sono riconosciuti dalla Costituzione non dalla legge
 - Il principio di eguaglianza è riconosciuto in Costituzione e non dalla legge
 - Limiti derivanti dal diritto internazionale e sovranazionale (UE e CEDU).

I PRINCIPI FONDAMENTALI

“Punti di fuga prospettici”

ARTICOLO 2 COSTITUZIONE

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale».

ELEMENTI FONDAMENTALI ART. 2

1. Riconosce e garantisce
2. Diritti inviolabili dell'uomo
3. Singoli e formazioni sociali (personalità)
4. Doveri inderogabili di solidarietà economica
politica e sociale

DIRITTI INVIOLABILI

- Definizione: **inviolabilità** vuol dire garanzia di intangibilità dei diritti stessi, non eliminabili neanche ad opera dell'organo espressivo della volontà popolare, quale è il Parlamento
- **Quali** sono i diritti inviolabili?
 - Solo quelli indicati come tali dalla Cost?
 - Il catalogo dei diritti inviolabili è aperto o chiuso?

DIRITTI E... DOVERI

- La correlazione diritti-doveri
- La **solidarietà** (ragione dei doveri inderogabili a carico dei singoli e delle formazioni sociali)

ARTICOLO 3

formale

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

sostanziale

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

ELEMENTI FONDAMENTALI ART. 3

Primo Comma: Pari **dignità** sociale ed **eguaglianza formale** dinanzi alla legge

Secondo Comma: **eguaglianza sostanziale**

Il **compromesso costituzionale**: le tre **anime** della Costituente

Partito	Percentuale	Seggi	Coalizioni
PCI	18.5	104	SIN 219
PSI	20.7	115	
DC	35.2	207	CEN 207
UDN	6.8	41	LIB 130
UQ	5.3	30	
PRI	4.4	23	
PDAZ	1.4	7	
BL	2.8	16	
ALTRI	4.4	13	

ARTICOLO 3, COMMA 2 COST.

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei **cittadini**, impediscono il pieno sviluppo della **persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i **lavoratori** all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»

L'EGUAGLIANZA

- L'eguaglianza nello Stato liberale
 - L'eguaglianza **formale**
- L'eguaglianza nello Stato contemporaneo
 - L'eguaglianza **sostanziale**
- L'eguaglianza come “ragionevolezza”
 - Il giudizio di **non discriminazione**

UNO SGUARDO AL DIRITTO INTERNAZIONALE

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2

1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

L'ARCHITETTURA DEI DIRITTI NELLA COSTITUZIONE

IL CATALOGO COSTITUZIONALE DEI DIRITTI

- Rapporti **civili** (artt. 13 > 28)
 - (diritti *civili*)
- Rapporti **etico-sociali** (artt. 29 > 34)
 - (diritti *sociali*)
- Rapporti **economici** (artt. 35 > 47)
 - (diritti *sociali* e diritti *economici*)
- Rapporti **politici** (artt. 48 > 54)
 - (diritti *politici* e doveri *inderogabili*)

ART. 13

La libertà personale è **inviolabile**.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non **per atto motivato dell'Autorità giudiziaria** e **nei soli casi e modi previsti dalla legge**.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla **legge**, l'autorità di *Pubblica sicurezza* può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'**Autorità giudiziaria** e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La **legge** stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 21 COST.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La **stampa** non può essere soggetta ad autorizzazioni o **censure**.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'**Autorità giudiziaria** nel caso di delitti, per i quali la **legge** sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la **legge** stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'**Autorità giudiziaria**.

Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La **legge** può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al **buon costume**.
La **legge** stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

RISERVA DI LEGGE

DIAMO UNA DEFINIZIONE

“Si ha una riserva di legge quando una norma costituzionale riserva alla legge la disciplina di un determinata materia, escludendo pertanto che essa possa essere fatta oggetto del potere regolamentare del Governo”.

Temistocle Martines

Attenzione! La definizione è procedurale e non sostanziale. Non ci dice perché si prevede la riserva.

...ARGOMENTI PRESUPPOSTI E COLLEGATI

- Perché usiamo il termine “riserva”?
- Cosa c’entra il principio di “legalità”?
- Quando si inizia a parlare di “riserva di legge”?
- *Forma e sostanza* della riserva di legge.
- ...una questione di potere!
- Il concetto di riserva di legge si evolve?
- Attenzione! La Costituzione non usa il termine “legge” in modo univoco

UNA PERIODIZZAZIONE FONDAMENTALE

- **Stato assoluto e Stato liberale**
 - riserve in costituzioni *flessibili*
- **Stato contemporaneo: costituzionale sociale**
 - riserve in costituzioni *rigide* e lunghe

UNA COSTITUZIONE RIGIDA

- A cosa serve la rigidità?
- Come **riconosciamo** una Costituzione rigida?
- Le Costituzioni rigide sono solo **scritte**?
- Chi è il **custode** della Costituzione?
- Quali **garanzie** derivano da una Costituzione rigida?

TIPOLOGIE DI RISERVE DI LEGGE

- Riserve di legge formale
- Riserve di legge ordinaria
 - Riserva **relativa**
 - Riserva **assoluta**
 - Riserva **rinforzata**

Altri tipo di riserve qui non interessano

DEFINIZIONE

- La **Costituzione economica** è l'insieme delle norme costituzionali che riguardano le posizioni e le relazioni degli individui, intesi come soggetti economici



Diritti economici e ruolo
dello Stato nell'economia

Homo oeconomicus

La Costituzione come norma sugli **obiettivi**

RIFERIMENTI COSTITUZIONALI

- Il **lavoro** e i diritti sociali connessi alla condizione lavorativa
- L'ottica **personalistica**
- Il collegamento con gli artt. **1** e **4** Cost.
- La particolare tutela del lavoro dipendente
- La tutela della **proprietà**
- La libertà di **impresa**
- Le altre norme sull'economia



La scelta della
“**neutralità**”
costituzionale in campo
economico

IL LAVORO IN COSTITUZIONE

Art. 1

“L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”

Art. 4

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.”

Art. 35

“La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

(...)

L'IMPRESA

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

LA PROPRIETÀ

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo **scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.**

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

IL RISPARMIO

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

LA COOPERAZIONE E ARTIGIANATO

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

LA “COSTITUZIONE FISCALE”

Si tratta di una parte della Costituzione economica diretta ad incidere sul patrimonio economico della popolazione (e non), spostando flussi finanziari da questi allo Stato, con la finalità di contribuire alle spese pubbliche

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 119

(...)